

COMUNE DI SCARMAGNO

--==ooOoo==--

VERBALE N. 24/2024

Parere del Revisore dei Conti all'approvazione delle aliquote IMU anno 2025

L'anno duemilaventiquattro, il giorno undici di dicembre, alle ore 17.00 il Revisore dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 in data in data 10 ottobre 2023 nella persona della dott.ssa MAZZAROTTO Chiara, prende visione della documentazione per la redazione, e successiva trasmissione all'Amministrazione Comunale, del proprio parere di cui all'art. 239 – comma 1 – lett. B) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, la seduta si tiene per provvedere all'esame della seguente proposta di deliberazione:

“Approvazione Aliquote IMU anno 2025”

IL REVISORE DEI CONTI

RICHIAMATO l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*

VISTO l'articolo 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali approvino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale

DATO ATTO che il termine per approvare le aliquote e le tariffe con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»*

RICHIAMATO quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale statuisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*

PRESO ATTO, pertanto che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la legge n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla legge n. 160/2019

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU

VISTE altresì, tutte le disposizioni del d.lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla legge n. 160/2019

VISTA la deliberazione del CC n. 14 del 10/06/2020 di approvazione al vigente Regolamento IMU

PRESO ATTO che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU, è possibile soddisfare il fabbisogno finanziario dell'Ente mantenendo invariate le aliquote IMU vigenti nell'anno 2024, approvate con propria deliberazione Consiliare n. 41 del 22.12.2024

RILEVATO che il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762 della legge 27 dicembre 2019 n.160 è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse

DATO ATTO che, il prospetto delle aliquote IMU, di cui al sopra citato comma 757, è stato emanato con Decreto Ministeriale del 07/07/2023 a cura del competente Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), specificando che il primo anno di applicazione sarà il 2024

VISTO il Decreto Ministeriale 6 settembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2024, che ha integrato e modificato il precedente prospetto delle fattispecie delle aliquote in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote IMU a partire dall'anno 2025

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

VISTI il D. Lgs. 267/2000, il D. Lgs. 118/2011, lo Statuto e il vigente Regolamento di contabilità comunali

PRESO ATTO

- Delle aliquote in relazione all'IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2025, che vengono confermate rispetto all'anno 2024;
- Della proposta di delibera del consiglio comunale di Scarmagno ad oggetto: "Approvazione Aliquote IMU per l'anno 2025" e dei relativi allegati.

Tutto ciò premesso,

ESPRIME

parere favorevole ai fini della relativa approvazione.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 18.45, previa redazione, lettura ed approvazione.

Il Revisore dei Conti
(dr.ssa Chiara Mazzarotto)

Firmato digitalmente da:
MAZZAROTTO CHIARA
Data: 11/12/2024 18:47:37